

# La reintegrazione in forma specifica per il caso di errori od omissioni progettuali

di *Beatrice Armeli*

“ Il d.lgs. 209/2024 ha introdotto rilevanti novità per il caso di errori od omissioni progettuali, previste, in particolare, dall'art. 14 e dall'art. 42, i quali innestano nell'impianto normativo, rispettivamente, dell'art. 41 e dell'art. 120 del codice, due nuovi commi specificatamente dedicati alla reintegrazione in forma specifica ad opera del progettista responsabile. Il testo finale del decreto in esame, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si differenzia tuttavia rispetto alle previsioni dettate inizialmente dallo schema di correttivo, apportando talune precisazioni che tengono conto del parere del Consiglio di Stato, 2 dicembre 2024, n. 1463 e che saranno oggetto di approfondimento nel presente contributo. ”

## 1. Le nuove previsioni in sintesi

I) Nell'art. 41, viene introdotto un **nuovo comma 8-bis**, il quale dispone che:

- in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i **contratti di progettazione**, stipulati da stazioni appaltanti ed enti concedenti, **prevedono, in clausole espresse, le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva**, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione;
- **è nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori od omissioni nella progettazione**, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

II) La previsione di cui sopra deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto dal **nuovo comma 15-bis dell'art. 120**, in materia di modifiche

contrattuali in corso d'opera, ove si è precisato che **le stazioni appaltanti:**

- **verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori od omissioni nella progettazione esecutiva** che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione;
- **e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.**

## 2. Il nuovo comma 8-bis dell'art. 41

L'art. 14, comma 1, lett. f), del Correttivo inserisce nel corpo dell'art. 41 del codice un nuovo comma 8-bis, al fine di prevedere che, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i relativi contratti di progettazione debbano contenere clausole espresse che indichino e disciplinino le prestazioni del progettista per i casi di errori od omissioni nella progettazione pregiudicanti, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

o la sua futura utilizzazione, sancendo al contempo con la nullità ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista nei predetti casi.

Nella versione originaria dello schema di correttivo, il legislatore si era limitato ad imporre, genericamente, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di *prevedere* tali prestazioni in espresse clausole contrattuali. Salva dunque la responsabilità del progettista, il contenuto delle clausole rimaneva sostanzialmente atipico, potendo cioè variare, da committente a committente, il *quid*, il *quantum* e il *quomodo* delle prestazioni dovute dal professionista incaricato del servizio di progettazione, qualora fossero emersi errori od omissioni nella progettazione stessa.

A riguardo, il Consiglio di Stato, nel proprio Parere n. 1463/2024, aveva osservato come la formulazione del nuovo comma 8-bis dell'art. 41, così come *ab origine* congegnata, potesse suscitare plurime perplessità, ponendo dubbi sulle categorie e sui concetti giuridici utilizzati.

Così, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa aveva inteso la norma come a tutela della stazione appaltante, per il caso di inadempimento contrattuale del progettista, dovuto ad errori od omissioni nella progettazione. Tutela, in particolare, integrata mediante la previsione di una speciale ipotesi di risarcimento in forma specifica per prestazioni d'opera professionale. Dunque, alla luce di tale intendimento, lo stesso Consiglio di Stato aveva proposto una riformulazione, fatta poi propria dal legislatore, al fine appunto di prevedere, quale oggetto delle predette clausole, *“le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione”*.

In tali termini è stato pertanto riscritto il comma 8-bis, di nuovo conio. Conseguentemente, la predetta formulazione deve essere altresì fatta propria dai singoli committenti nella declinazione di *quelle* clausole espresse che, per legge, oggi devono essere previste in tutti i contratti di progettazione.

Del resto, come osservato dal medesimo Consiglio, *“[c]on tale formulazione, l'impegno convenzionalmente assunto dal progettista si inserisce in una complessiva logica transattiva, la sola coerente con il divieto di prestazioni personali coattive, posto dall'articolo 23*

*della Costituzione e con l'impossibilità materiale della coazione in forma specifica delle prestazioni, a fortiori se di facere, consistenti in attività professionali. Allo stesso tempo, tale natura transattiva introduce un elemento di potenziale convenienza per entrambe le parti, senza pregiudizio delle responsabilità in caso di fallimento della negoziazione”*. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, la medesima riformulazione risulta coerente con la disciplina in tema di varianti in corso d'opera di cui all'art. 120 del codice, costituente l'ambito tipico delle tematiche di responsabilità professionale.

Da ultimo, come sopra già rilevato, il secondo periodo del nuovo comma 8-bis sancisce la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori od omissioni nella progettazione, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, mediante ritardi o aumenti dei costi complessivi, derivanti, ad esempio, dall'iscrizione di riserve o varianti in corso d'opera, come esplicita la Relazione illustrativa.

Proprio con riguardo alla comminatoria di nullità di ogni patto volto ad escludere o limitare la responsabilità del progettista, il Consiglio di Stato aveva ancora evidenziato come, con la stessa, venga introdotto *“un regime derogatorio e più severo della ordinaria disciplina civilistica di cui all'articolo 1229 c.c., poiché il parametro della nullità viene rapportato al risultato e non all'intensità dell'elemento soggettivo della colpevolezza (sicché la responsabilità non può essere esclusa neanche per la colpa lieve)”*.

### 3. Il nuovo comma 15-bis dell'art. 120

Come spiegato dalla Relazione illustrativa, poiché le modifiche contrattuali in corso d'opera traggono spesso origine anche da errori progettuali, al fine di scongiurare eventuali superficialità nella redazione degli elaborati, è stato previsto il predetto nuovo comma 8-bis all'art. 41, ai sensi del quale, come già visto, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti devono comunque prevedere in clausole chiare, precise e inequivocabili la responsabilità del progettista per errori od omissioni nella progettazione, *rectius*, le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista medesimo

per rimediare *in forma specifica* alle predette carenze progettuali che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

È quindi per esigenze di coordinamento, conseguenti all'introduzione del comma 8-bis, che interviene l'art. 42, comma 1, lett. c), del Correttivo, aggiungendo, come già anticipato, un nuovo comma 15-bis all'art. 120 del codice, al fine di chiarire che, fermo restando quanto previsto dal citato comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, individuando tempestivamente quei rimedi in forma specifica, ovvero quelle soluzioni di progettazione esecutiva, coerenti con il principio del risultato. Nella versione dello schema di correttivo si parlava più ambigualmente di "soluzioni esecutive". Con la rettifica in "soluzioni di progettazione esecutiva", apportata nella versione definitiva del Correttivo, si accoglie dunque la formulazione proposta dal Consiglio di Stato nel parere n. 1463/2024.

#### 4. Errori od omissioni progettuali tra vecchio e nuovo codice

Le suddette previsioni risultano, in effetti, nuove nel tessuto codicistico, nonostante di "errori od omissioni progettuali" si parli già nell'Allegato I.1, per darne definizione, e nell'Allegato I.7, con riguardo alla validazione del progetto. Nuova è anche la modalità con cui il legislatore affronta il tema, posto che non replica quanto disciplinato dal previgente codice, che invece si occupava di errori od omissioni progettuali quale ipotesi espressa di modifica contrattuale. Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016, infatti, qualora la necessità di modificare il contratto fosse derivata da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, (sempre) pregiudicanti in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando (anche qui) la responsabilità dei progettisti esterni, la modifica veniva consentita solo nei limiti quantitativi di cui al medesimo comma, disciplinante le modifiche c.d. "sotto soglia", ovvero:

- 1) la modifica, comunque non alterante la natura complessiva del contratto, non avrebbe dovuto comportare il superamento delle soglie fissate dall'art. 35

del codice (restando quindi al di sotto della soglia comunitaria);

- 2) e, al contempo, l'importo della modifica non avrebbe dovuto essere superiore al 10% del valore iniziale del contratto di servizi.

Interessante, peraltro, ricordare come l'ANAC, nelle proprie FAQ sulle varianti<sup>1</sup>, avesse individuato come varianti in corso d'opera (oltre alle modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili) anche le modifiche derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo (sempre purché pregiudicanti, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua realizzazione), di valore eccedente i predetti limiti quantitativi. Pertanto:

- da un lato, il tenore letterale della legge autorizzava a ritenere che, qualora l'errore o l'omissione di progetto avessero determinato il superamento delle previste soglie economiche, tali inadempienze, non potendo dare luogo a una modifica del contratto di appalto, avrebbero potuto legittimare una risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. b), del d.lgs. 50/2016;
- dall'altro lato, le modifiche sopra-soglia indotte da errori od omissioni progettuali si sarebbero potute far confluire nell'alveo delle varianti in corso di esecuzione secondo l'interpretazione offerta dall'ANAC (ancorché in un documento di natura non vincolante). In tal caso, la ricorrenza di errori od omissioni afferenti al progetto avrebbe in un qual modo sostituito la condizione relativa alle "circostanze impreviste e imprevedibili". In ogni caso, la modifica (necessaria) indotta dalle carenze progettuali non avrebbe comunque dovuto alterare la natura generale del contratto, rimanendo al contempo entro il 50% del valore del contratto iniziale (per i settori ordinari).

Probabilmente, la scelta tra le due opzioni si sarebbe dovuta ricondurre alla discrezionalità della stazione appaltante, considerando anche che la risoluzione contrattuale prospettata dal citato art. 108 si configurava come meramente facoltativa.

Il richiamo al passato quadro normativo serve solo per osservare come lo stesso non sia più riprodotto nel nuovo codice, nonostante l'evocazione di talune previsioni.

(1) V. l'aggiornamento del 26 marzo 2021.

Come sopra già anticipato, il d.lgs. 36/2023, nell'art. 120 relativo alle modifiche contrattuali (corrispondente al previgente art. 106 del d.lgs. 50/2016), ha espunto la fattispecie relativa ad errori od omissioni progettuali, non replicando, in particolare, quelle previsioni contenute nel sopra citato art. 106 relativo proprio alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione. Neppure lo fa – propriamente – il Correttivo, che però contempla la fattispecie in parola, oltre che con l'aggiunta del succitato comma 8-*bis* nell'art. 41, come visto, anche con la previsione di un nuovo comma 15-*bis* nell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, lasciando quindi intendere che il caso di errori od omissioni progettuali ben rientri nelle ipotesi di modifica del contratto pendente, senza tuttavia fornirne compiuta disciplina.

Al contempo, lo stesso codice, della fattispecie in esame, offre una puntuale definizione *sub* art. 3, comma 1, lett. *r*), dell'Allegato I.1<sup>2</sup>, per la maggior parte mutuata dall'art. 106, comma 10, del vecchio codice. Precisamente, si ha “*errore od omissione di progettazione*” in una o più delle seguenti ipotesi:

- inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
- mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
- violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati;
- inesattezze progettuali.

Dalla lettura della Relazione illustrativa del Correttivo si desume peraltro la natura meramente esemplificativa del menzionato elenco, facendosi infatti salva “*ogni altra ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia nella predisposizione degli elaborati progettuali*”.

Di errori od omissioni progettuali parla ancora, nel testo oggi vigente, solo l'art. 42 dell'Allegato I.7<sup>3</sup>, il quale, al comma 1, prevede che, nei limiti delle attività di verifica (sulla documentazione progettuale)<sup>4</sup>, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento

del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce inoltre che la validazione del progetto, di cui all'art. 42, comma 4, del codice<sup>5</sup>, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

Dunque, il nuovo codice, per il caso di errori od omissioni di progettazione, già individua la responsabilità: i) del soggetto incaricato della verifica sulla documentazione progettuale; ii) dell'operatore economico partecipante alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori. Mentre invece, inizialmente, è stata lasciata sottointesa, e quindi priva di disciplina, quella del soggetto affidatario del servizio di progettazione. Con il correttivo, tuttavia, questa lacuna viene in un qual modo colmata.

## 5. Il risarcimento in forma specifica

Le nuove previsioni dunque disciplinano la responsabilità del progettista esterno (ovvero dell'operatore economico risultato affidatario del servizio di progettazione):

- nei casi di errori od omissioni progettuali, individuati, in via esemplificativa e non tassativa, dall'art. 3, comma 1, lett. *r*), dell'Allegato I.1;
- quando tali inesattezze o carenze siano emerse in fase esecutiva, dunque in sede di appalto dei lavori delle opere progettate;
- se detti errori o mancanze siano di entità tale da pregiudicare, anche solo in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Ove ricorrano tutte le predette condizioni, il progettista è sempre responsabile, a prescindere dall'elemento soggettivo, quindi non solo nei casi di “colpa grave”, ma anche in quelli di “colpa lieve”<sup>6</sup>. Per legge, pertanto, sarà

(2) “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”.

(3) “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”.

(4) Di cui agli artt. 39 e 40 del medesimo Allegato.

(5) Ai sensi della norma citata, la validazione del progetto posto a base di gara, quale atto formale che riporta gli esiti della verifica di progettazione, è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.

(6) Ricordiamo peraltro il principio generale espresso dall'art. 1176 del codice civile, ai sensi del quale nell'adem-

nullo qualunque patto che tenda ad escludere o limitare detta responsabilità.

Responsabilità che, chiaramente, presuppone un danno per la stazione appaltante o l'ente concedente, il quale deve trovare una forma di ristoro. Nel caso di specie, è il legislatore che la definisce, individuandola nel risarcimento, o reintegrazione, in forma specifica, la cui disciplina è contenuta nell'art. 2058 del codice civile<sup>7</sup>. In generale, la reintegrazione del danno in forma specifica si risolve nell'obbligazione del responsabile di ricostituire la situazione di fatto antecedente all'integrazione del nocimento ovvero quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto determinativo dell'obbligazione risarcitoria, per effetto della diretta rimozione della lesione e delle sue conseguenze. Si tratta pur sempre di un rimedio risarcitorio, che consente la reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio, che ha come scopo quello, appunto, di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del fatto prodottesi in capo al danneggiato, tenendo peraltro conto delle vicende modificative nel frattempo intervenute. Il risarcimento in forma specifica è precluso, a favore del risarcimento per equivalente, quando tale forma di tutela non sia possibile ovvero sia eccessivamente onerosa.

Con riguardo alla fattispecie che qui occupa, le prestazioni reintegrative, evocate dal comma 8-bis dell'art. 41, a cui è tenuto il progettista per rimediare in forma specifica agli errori o alle omissioni progettuali a lui (a qualunque titolo) imputabili, si traducono nell'apportare quelle soluzioni di progettazione esecutiva, di cui parla il comma 15-bis dell'art. 120, che sono state previamente individuate dal committente, in contraddittorio con il progettista stesso e l'appaltatore esecutore dei lavori.

pimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. La diligenza, che è concetto diverso rispetto alla correttezza e alla buona fede, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento.

(7) Ai sensi del quale "[i]l danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile" (primo comma). "Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore" (secondo comma).

Le predette "prestazioni reintegrative" non potranno, evidentemente, essere previste *ex ante*, dovendosi gioco-forza declinare nel caso concreto, a seguito del contraddittorio tra committente, progettista e appaltatore, in coerenza con il principio del risultato di cui all'art. 1 del codice. Pertanto, in pratica, le relative clausole contrattuali dovranno prevedere l'assunzione dell'impegno, da parte del progettista, di apportare tempestivamente tutte quelle modifiche, correzioni ed integrazioni al progetto esecutivo, così come individuate dal committente, che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'eventuale emersione, in fase di lavori, di errori od omissioni progettuali imputabili al progettista medesimo.

Sarebbe peraltro opportuno prevedere altrettante clausole espresse per il caso in cui l'errore o l'omissione progettuale emergesse in uno stadio antecedente la fase di lavori, con contratto di servizio di progettazione ancora in essere.

In tal caso, infatti, verrebbe a determinarsi una modifica del contratto stesso, giusta la previsione dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2036, ai sensi del quale i contratti di appalto possono essere modificati se le modifiche:

- sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali;
- la struttura del contratto (o dell'accordo quadro) e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate nonostante le intervenute modifiche.

Peraltro, in detto contesto, le modifiche sono consentite a prescindere dal loro valore monetario.

Nel caso di specie, sarebbe possibile invocare la predetta lett. a) in virtù, appunto, di clausole espresse, contenute nel contratto di progettazione (il cui schema è sempre allegato ai documenti di gara), disciplinanti le prestazioni a carico del progettista per rimediare ad errori od omissioni progettuali in pendenza di contratto. Del resto, la modifica contrattuale *de qua* non potrebbe essere ricondotta alla fattispecie di cui al nuovo comma 15-bis dall'art. 120, che si riferisce, in sostanza, alla modifica del progetto, errato o carente, già in pendenza di lavori.

## 6. Le prestazioni reintegrative a titolo transattivo

Inoltre, proprio con riguardo a quest'ultimo caso, ovvero quello che qui occupa, in virtù di quanto espressamente previsto dal nuovo comma 8-bis dell'art. 41 del

codice, il progettista è tenuto ad adempiere alle “prestazioni reintegrative”, così rimediando in forma specifica ad errori od omissioni progettuali, “a titolo transattivo”. Il perché è già stato ben spiegato dal Consiglio di Stato, nel proprio parere n. 1463/2024, di cui sopra abbiamo riportato un estratto.

Da parte nostra, ci limitiamo a ricordare che, ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, la transazione è “il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. Trattasi di un negozio a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, perché ognuna delle due parti esegue una prestazione, consistente nella concessione che fa all’altra parte. Con le reciproche concessioni le parti possono investire anche rapporti non controversi, diversi da quello oggetto della lite, essendo infatti il contenuto della transazione liberamente determinabile ed ammettendosi eventualmente anche l’opposizione di un termine o di una condizione risolutiva o sospensiva. In ogni caso, la transazione modifica la situazione giuridica preesistente con effetti costitutivi e, secondo la prevalenza di dottrina e giurisprudenza, può essere risolta per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità.

Nel caso in questione si tratterebbe di una transazione speciale, vertendo unicamente sulla questione relativa ad errori od omissioni progettuali, con efficacia novativa oggettiva, dato che essa viene a costituire il titolo del nuovo assetto d’interessi, sostitutivo di quello precedente. In fase di lavori, il contratto relativo al servizio di progettazione è già “chiuso” e non più modificabile. Con la transazione, le cui parti sono committente e progettista, si vanno dunque a definire *ad hoc* le nuove prestazioni di progettazione esecutiva necessarie affinché l’opera possa correttamente realizzarsi e risultare funzionante. A cascata, andrà invece a modificarsi il contratto pendente di appalto di lavori, anche se non risulta immediato l’inquadramento di detta modifica in una delle fattispecie di cui all’art. 120 del codice. Probabilmente, la soluzione più corretta consisterebbe nel richiamare proprio il nuovo comma 15-bis, quale ipotesi a sé stante di modifica contrattuale, così svincolandosi dai limiti imposti per le modifiche sotto-soglia, per quelle non sostanziali e, soprattutto, dalle fattispecie delle varianti in corso d’opera che sono oggi – con la novella del d.lgs. 209/2024 – tassativamente previste e

nei cui contorni pare proprio non ricadere (più) l’ipotesi in esame<sup>8</sup>.

Ad ogni modo, con l’adempimento, ad opera del progettista, delle soluzioni di progettazione esecutiva, il danno causato dalle pregresse carenze o inesattezze trova ristoro. Peraltro, poiché è necessario considerare lo stato di fatto attuale, che può essere mutato rispetto al tempo della progettazione originaria, è possibile prevedere prestazioni anche ulteriori rispetto quelle strettamente finalizzate alla correzione o al completamento del progetto iniziale. Prestazioni che, evidentemente, non devono mirare a modificare l’opera in sé, ma devono risultare essenziali e imprescindibili per garantirne il funzionale compimento. Dette prestazioni, in quanto tali, devono essere adeguatamente remunerate.

Tuttavia, se, per fatti sopravvenuti, le prestazioni oggetto della transazione dovessero risultare impossibili o eccessivamente onerose per il progettista medesimo (ma non solo), la transazione eventualmente già stipulata potrebbe essere, come detto, risolta. In questo caso, come in quello in cui non si trovi a monte un accordo, resta ferma la responsabilità del progettista e il conseguente risarcimento per equivalente.

(8) V. le osservazioni riportate *supra*, sub § 4, con particolare riguardo all’interpretazione offerta dall’ANAC. Ricordiamo che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 42, comma 1, lett. a), del d.lgs. 209/2024, ai sensi della nuova lett. c) del comma 1 dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati: “per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
- 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione”.

**7. La proposta dell’OICE**

Proprio a quest’ultimo proposito, pare interessante ricordare quanto rilevato dall’OICE in sede di audizione alle Camere, durante l’iter di approvazione del Correttivo. L’Associazione aveva infatti evidenziato come, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, fosse venuto meno l’obbligo per il progettista di stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che avessero determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Obbligo invece precedentemente previsto dall’art. 111 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 269 del d.P.R. 207/2010. Residuava invece in capo al progettista esclusivamente l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e professionale, come ribadito dall’art. 24, comma 4, del previgente codice. In particolare, detta polizza copriva, ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del medesimo codice, anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che avessero determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Per il caso di insufficienza della copertura assicurativa, l’art. 83, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016 imponeva l’integrazione della stessa a pena di esclusione dalla gara.

Tanto premesso, l’OICE aveva dunque osservato come tale meccanismo, consentendo al progettista, non di stipulare una polizza c.d. “single project”, ma di sfruttare la

copertura assicurativa già in essere, evitando così inutili aggravii di carattere burocratico ed economico a carico dello stesso, tutt’oggi risulti: i) maggiormente in linea con i principi fondamentali del risultato e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 36/2023; ii) sufficientemente garantista nei confronti della stazione appaltante, atteso che, nell’ipotesi di insufficienza della copertura assicurativa, è fatto obbligo al progettista, a pena di esclusione, di adeguare il massimale della polizza al valore dell’appalto. Da qui la formulata proposta, come di seguito riportata, che, però, non ha trovato accoglimento.

|   |
|---|
| <b>Proposta dell’OICE</b>   |
| <i>Art. 40 All. II.12</i>   |
| <i>(Verifica dei requisiti e delle capacità)</i>  |
| [...]<br><b>1-ter. Qualora dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva derivi la necessità di introdurre, in corso di esecuzione, le varianti di cui all’articolo 120, comma 3, i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare sono coperti dalla polizza assicurativa per la r.c. professionale. Laddove il massimale della polizza risulti inferiore al valore dei servizi la stazione appaltante può chiedere all’operatore economico di produrre in fase di offerta l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare tale massimale al valore dell’appalto in caso di aggiudicazione.</b> |